

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1104/2008 DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2008

sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il sistema d'informazione Schengen (SIS), istituito a norma delle disposizioni del titolo IV della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni ⁽²⁾, firmata il 19 giugno 1990 («convenzione Schengen»), e il suo sviluppo SIS 1+ rappresentano strumenti fondamentali per l'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea.

(2) L'incarico di sviluppare il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) è stato affidato alla Commissione con regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio ⁽³⁾ e con decisione 2001/886/GAI del Consiglio ⁽⁴⁾. Tali strumenti hanno scadenza il 31 dicembre 2008. Il presente regolamento dovrebbe pertanto integrarli fino alla data che stabilirà il Consiglio deliberando a norma del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ⁽⁵⁾.

(3) Il SIS II è stato istituito con regolamento (CE) n. 1987/2006 e con decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ⁽⁶⁾. Il presente regolamento dovrebbe far salve le disposizioni di tali atti.

(4) Taluni test SIS II sono previsti dal regolamento (CE) n. 189/2008 del Consiglio ⁽⁷⁾ e dalla decisione 2008/173/CE ⁽⁸⁾.

(5) È opportuno continuare e portare a termine lo sviluppo del SIS II nel quadro del calendario generale del SIS II approvato dal Consiglio il 6 giugno 2008.

(6) Occorrerebbe condurre un test globale del SIS II, in piena cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione, in conformità delle disposizioni del presente regolamento. Il test dovrebbe essere convalidato, quanto prima dopo il suo completamento, come previsto dal regolamento (CE) n. 1987/2006 e dalla decisione 2007/533/GAI.

(7) È opportuno che gli Stati membri effettuino un test sullo scambio d'informazioni supplementari.

(8) Con riguardo al SIS 1+, la convenzione Schengen prevede un'unità di supporto tecnico (C.SIS). Con riguardo al SIS II, il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI prevedono un SIS II centrale costituito da un'unità di supporto tecnico e da un'interfaccia nazionale uniforme (NI-SIS). L'unità di supporto tecnico del SIS II centrale dovrebbe avere sede a Strasburgo (Francia) e l'unità di riserva a Sankt Johann im Pongau (Austria).

⁽¹⁾ Parere del 24 settembre 2008, non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

⁽³⁾ GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.

⁽⁷⁾ GU L 57 dell'1.3.2008, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 57 dell'1.3.2008, pag. 14.

